

Prot. 2213/1.6

Castelfondo, 19/07/2016

OGGETTO: CHIUSURA AL TRANSITO PER I VEICOLI A MOTORE DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA "PONT DA PALU" P.F. 2707 IN C.C. CASTELFONDO ECCEZIONE RESIDENTI ED AVENTI DIRITTO.

ORDINANZA NR. 23/2016

IL SINDACO

Premesso che l'Autorità comunale può disporre, in presenza di particolari eventi che incidono, sulla collettività territoriale, ordinanze inerenti alla viabilità veicolare e pedonale, anche a salvaguardia della pubblica incolumità;

Rilevato che la strada denominata "Pont de Palù" sita sulla p.f. 2707 in C.C. Castelfondo non presenta un idonea area di sosta per i veicoli e le manovre non si possono effettuare se non al di fuori della carreggiata;

Considerato che si rende necessaria l'adozione di una nuova regolamentazione della circolazione stradale in tutta la strada comunale denominata "Pont de Palù";

Ravvisata la necessità di regolamentare la circolazione del traffico veicolare secondo il principio della tutela e della sicurezza degli utenti e tenendo conto delle caratteristiche tipologiche della zona garantendo, nel contempo, il principio di massima sicurezza;

Ritenuto opportuno e necessario per quanto precede, dover emettere un provvedimento atto a minimizzare la probabilità di accadimento di sinistri, infortuni o danni, limitando la possibilità di transito sulla predetta strada ai soli residenti, frontisti ed aventi titolo come proprietari di fondi;

Preso atto che l'art. 77 del Regolamento di Esecuzione al Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992 nr. 495 e s.m., al comma 7 stabilisce che "per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati gli estremi dell'ordinanza di approvazione";

Considerato che per "segnali di prescrizione" secondo il dettato dell'art. 39 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.lg. 30.04.1992 nr. 285 e s.m., comma 1, lettera B), si intendono i segnali verticali di precedenza, di divieto e d'obbligo;

Appurato che la segnaletica verticale e orizzontale, deve essere conforme a quanto stabilito dall'art. 77 del Regolamento al Nuovo Codice della Strada, sia per quanto riguarda la sua collocazione, sia per quanto riguarda la corrispondenza strutturale ai dettati normativi;

Vista, altresì, la risoluzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nr. 2321/SEGR/3427 del 10 dicembre 2002, la circolare del dipartimento dei Trasporti Terrestri del 09 dicembre 2004 e la Direttiva del ministero dei lavori Pubblici nr. 6688 del 24.10.2000;

Vista la L. nr. 241/90 ed in particolare l'art. 3 : "ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato...";

Visto il vigente Codice della Strada approvato con D.L. 30.04.1992 nr. 283 e s.m. ed in particolare gli art 5 comma 3, 7 e 37, nonché il relativo Regolamento di Esecuzione;

Visto l'art. 31 del D.P.G.R. 01/02/2005 nr. 3/L;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n.ro 27 dd. 15.06.1994 approvata dalla G.P. di Trento in seduta del 08.07.1994 prot. n.ro 3290/3-B;

ORDINA

L'istituzione delle prescrizioni alla circolazione (obblighi, divieti e limitazioni) come di seguito indicate:

1. istituzione del divieto di transito, per i veicoli a motore della strada comunale denominata "PONT DA PALU" p.f. 2707 in C.C. Castelfondo eccetto residenti, frontisti ed aventi titolo come proprietari di fondi;

DISPONE

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare il presente provvedimento ed a personale addetto all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., il compito di farlo rispettare.

La presente ordinanza entra in vigore con la posa della prescritta segnaletica stradale a cura del Comune di Castelfondo.

La presente ordinanza sostituisce tutti i precedenti provvedimenti emanati in contrasto con la presente.

AVVERTE

Che in caso di mancata osservanza delle disposizioni della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal D. L. vo 30 aprile 1992, nr. 285 (Nuovo Codice della Strada e ss.mm.).

RENDE NOTO

Il presente atto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio e l'apposizione della prescritta segnaletica stradale.

Copia della presente ordinanza viene notificata a:

- Vigili del Fuoco di Castelfondo;
- Stazione Carabinieri di Fondo;
- Polizia Locale Alta Val di Non;
- Stazione Forestale di Fondo;
- Comune di Brez quale comune Capofila per la gestione Associata e Coordinata del Servizio di Vigilanza Boschiva.

AVVERTE ALTRESI

Si da atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, avverso la presente ordinanza è ammesso presentare:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. 02.07.2010 n. 104;
- contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del vigente C.d.S., entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. nr. 495/92 (regolamento d'attuazione del C.d.S.).



IL SINDACO
Piazzesi Oscar